

Disegno di legge n. 471 del 15.12.06 (cofirmatario)

Norme per la protezione della città dei bambini e delle bambine

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita urbana dei minori, sia attraverso la valorizzazione del ruolo formativo dell'ambiente urbano, sia con il miglioramento del rapporto tra il numero e la qualità degli spazi pubblici e la qualità del vissuto infantile, riconciliando i bambini con le città e offrendo loro la possibilità vera di esplorarla, usarla, amarla nonché gli strumenti culturali per conoscerla davvero affinché possano prendersene cura da adulti.

Occorre, dunque, immaginare, facendo in modo che si realizzi un mondo ove è possibile che ai bambini venga voglia di uscire di casa da soli, e che possano farlo senza paura, senza remore, così che i bambini, in ogni luogo, possano tornare a giocare per strada.

Oggi, invece, la dimensione urbanistica delle città, dei centri urbani ha tradito i nostri bambini.

Lo spazio urbano è spesso troppo selettivo, specializzato, pericoloso, privo di capacità comunicativa, anonimo in troppe sue parti. Troppe volte lo spazio urbano è ostile, nemico della libertà naturale del bambino.

Ciò di cui i bambini e le bambine hanno, infatti, bisogno è uno spazio progettato, arricchito e facilitato, uno spazio per il gioco non organizzato, per il movimento libero, uno spazio animato, uno spazio che offra occasioni, anche non programmate, di crescita e di comunicazione, uno spazio in cui tutte le persone e dunque anche le persone piccole possano muoversi in autonomia con sicurezza, agio, piacere vivendo pienamente la loro età.

Ciò di cui i bambini e le bambine hanno anche bisogno sono spazi verdi, al riparo dal traffico e dalle automobili.

Tutto questo è essenziale alla loro crescita, allo sviluppo di tutte quante le loro capacità, manuali, relazionali, organizzative, della loro stessa autonomia.

In particolare, questo progetto di legge ha come obiettivo tre risultati concreti.

Innanzitutto quello di migliorare il rapporto tra la qualità degli spazi urbani e la vita quotidiana

dei bambini e delle bambine che abitano nelle città.

In secondo luogo si intende promuovere un forte coinvolgimento dei bambini e delle bambine nelle decisioni che li riguardano, riconoscendo loro il diritto e la capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della comunità in cui vivono.

In terzo luogo si vuole promuovere la crescita di una cultura diffusa di tutti i diritti dei bambini e in modo particolare tra coloro la cui attività ha conseguenze dirette sulla loro condizione di vita.

Questo progetto di legge si muove entro il quadro politico-istituzionale delineatosi negli ultimi anni in tema di promozione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e vuole rafforzare il nuovo capitolo delle politiche per l'infanzia, impegnando la Regione nella promozione e incentivazione di azioni positive mirate ad una migliore qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, favorendo la vocazione del territorio urbano come spazio educativo, avviando la fruizione dei beni e servizi culturali, ambientali, sociali, ricreativi, sportivi.

Nel 1989 viene votata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia' che diventa legge 27 maggio 1991, n. 176.

E' del 1990 La Carta delle città educative' che curata dalle varie organizzazioni internazionali riunite a Barcellona riconosce il ruolo formativo dell'ambiente urbano.

Nel 1995 il Consiglio d'Europa approva il rapporto Strategia europea per l'infanzia' che raccomanda agli Stati che gli interessi e i bisogni dei bambini siano sempre considerati in tutte le decisioni politiche.

Nel 1996 la Conferenza delle Nazioni Unite Habitat II di Istanbul assume il documento Working toward child-friendly Cities' redatto dall'UNICEF per l'occasione e ribadisce la necessità di elaborare progetti sulla sostenibilità urbana garantendo la massima partecipazione dei cittadini, compresi i bambini.

Anche il Governo e il Parlamento italiano hanno dato segnali importanti di attenzione verso questi temi. Nell'aprile del 1997 il Governo ha approvato Il piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza' mentre presso il Ministero dell'Ambiente è stato attivato il progetto città sostenibili delle bambine e dei bambini'.

E' del 28 agosto 1997 l'approvazione della legge n. 285 Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza' con la quale si è iniziato anche in Sicilia un percorso

nuovo nelle politiche per l'infanzia volto a promuovere una reale possibilità di affermazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

La legge all'articolo 7 si pone tra l'altro l'obiettivo di promuovere i diritti dell'infanzia attraverso una serie di azioni mirate ad una migliore qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, favorendo la vocazione del territorio urbano come spazio educativo, avviando la fruizione dei beni e servizi culturali, ambientali e sociali incentivando la partecipazione dei bambini alla vita della comunità locale e le aggregazioni sociali per una valorizzazione della loro autonomia e della loro responsabilizzazione.

Questo progetto di legge si muove entro questi temi e vuole rafforzare questo aspetto delle politiche per l'infanzia impegnando la Regione nella promozione e nell'incentivazione di 'buone pratiche' per migliorare la condizione urbana dei bambini e delle bambine, per promuovere la conoscenza dei loro diritti e la loro partecipazione alle scelte che li riguardano.

La legge 28 agosto 1997, n. 285, all'applicazione della quale si è lavorato per via amministrativa, può trovare in una legge regionale specificamente dedicata a questi temi e finalità un efficace rafforzamento così come è stato fatto in altre regioni italiane.

Lo strumento individuato è quello della legge regionale perché in un settore di interventi ancora poco esplorato quale quello sugli spazi, essa, con ancor più forza può aprire la strada all'innovazione che in questo ambito è particolarmente difficile e complessa.

Una legge regionale quindi può e deve offrire un punto di riferimento culturale ed un incentivo per tutte le autonomie locali della nostra Regione impegnate ad avviare o consolidare politiche che escono dalle tipologie più tradizionali, aprono nuove strade, richiedono l'affermarsi di nuove consuetudini e pratiche politiche, chiamando in causa diverse competenze e settori amministrativi, vincendo le rigidità di una macchina amministrativa che spesso segue logiche non facilmente permeabili ad esigenze come quelle dei bambini e delle bambine.

Esso inoltre individua le finalità delle legge, cioè l'elevamento delle condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti nei contesti urbani, con particolare riferimento da un lato al tema della vivibilità degli spazi, della loro accessibilità, fruizione ed esplorazione in condizioni di sicurezza, dall'altro alla loro partecipazione alla vita sociale e civile ed alle decisioni che li riguardano.

L'articolo 2 indica le azioni della Regione per

il perseguimento di tali finalità: tra le altre, la promozione ed il sostegno alla realizzazione di interventi innovativi e/o di riqualificazione di spazi, edifici e percorsi urbani, la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione ispirate al rispetto delle esigenze dei più piccoli, la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilità. L'articolo 2, inoltre, impegna la Regione a coordinare con gli indirizzi fissati dalla legge stessa gli interventi delle leggi di settore (si pensi alla legge urbanistica).

L'articolo 3 sancisce che gli obiettivi di questa legge costituiscono indirizzi per la redazione e la variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale (PRG, piano del verde, piano del traffico, PPA, varianti, piani particolareggiati) e i regolamenti edilizi. E' infatti del tutto evidente l'importanza strategica che tali strumenti assumono assieme alla diffusione di una cultura della progettazione adeguati alle necessità ai bisogni ed ai diritti dei bambini e delle bambine. Sono questi elementi le matrici' e lo sguardo a partire dai quali le città, i quartieri, gli spazi urbani assumono una configurazione oppure un'altra. Sono questi gli strumenti che possono dall'origine contenere in sé come parte costitutiva un'idea di città che accoglie pienamente l'esistenza, il valore e la centralità dell'infanzia.

L'articolo 4 prevede l'elaborazione da parte dei comuni di progetti Città amiche dei bambini e delle bambine', individuando per la loro realizzazione le procedure più semplificate ed accelerate. L'articolo 4 prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di contribuire alla realizzazione di uno o più progetti. Tra di essi ogni anno la Regione individuerà un progetto pilota che si caratterizzi per una particolare innovatività e trasversalità, al fine di assicurarne un'adeguata promozione e conoscenza.

L'articolo 5 impegna l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ad assicurare il coordinamento delle azioni regionali ed a monitorare i risultati conseguiti mediante l'applicazione di questa legge, informandone annualmente l'Assemblea regionale siciliana.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La Regione riconosce le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico, relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile e sostiene la promozione di diritti ed opportunità finalizzate al miglioramento della loro qualità di vita, nonché alla concreta affermazione della loro centralità nella vita sociale.

2. In particolare la Regione persegue il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani:

a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro capacità di fruirli in modo pieno e corretto;

c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile, ed in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b).

3. La Regione, per perseguire le finalità della presente, promuove la collaborazione con le autonomie locali, con le istituzioni scolastiche, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. A tal fine può stipulare apposite intese.

4. La Regione promuove altresì progetti interregionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

5. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di città amiche dell'infanzia'.

Art. 2.

Azioni della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.

La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:

a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;

b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;

c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;

d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;

e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;

f) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale degli enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilità, per favorire la diffusione di politiche pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;

h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica alle autonomie locali ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;

j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge.

3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione può stipulare apposite convenzioni.

Art. 3.

Indirizzi per gli strumenti urbanistici

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi ai comuni per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e dei piani comunali di regolazione degli orari.

Art. 4.

Progetti Città amiche dei bambini e delle bambine'

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge i comuni si dotano di progetti di intervento Città amiche dei bambini e delle bambine', degli e delle adolescenti nelle città.

2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dall'articolo 2, comma 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.

3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 2, la Regione concede contributi ai comuni sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dall'Assessorato della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. Tali contributi non potranno superare il 50 per cento della spesa considerata ammissibile.

4. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenere la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità..

Art. 5.

Coordinamento e monitoraggio delle azioni

1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali assicura, definendone le concrete modalità e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.

2. L'Assessorato di cui al comma 1 effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, e con le risorse previste dal piano socio-sanitario.

Art.7.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della
Regione.
